

## **INDICAZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ANIMALI PROVENIENTI DA PROVINCE NON INDENNI PER INFEZIONI DA COMPLESSO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (MTBC) O DA CLUSTER DI INFEZIONE VERSO PROVINCE INDENNI, AI FINI DELLA TUTELA DELLO STATUS DI INDENNE ACQUISITO**

### **1. INTRODUZIONE**

Con il presente allegato sono disciplinate le movimentazioni sul territorio nazionale di animali provenienti da province non indenni o da cluster di infezione in territori indenni per complesso *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC), verso province indenni, ad esclusione dei casi di invio al macello, compresi i controlli diagnostici previsti ai fini di tali movimentazioni.

### **2. PRINCIPI GENERALI**

Fermo restando il fatto che qualsiasi bovino di età superiore alle 6 settimane per essere movimentato da stabilimento indenne di territorio non indenne verso un altro stabilimento che detiene bovini, ad esclusione delle movimentazioni dirette al macello, deve risultare negativo a una prova immunologica eseguita nei 30 giorni precedenti la movimentazione, il presente Allegato ha lo scopo di prevenire l'introduzione degli agenti patogeni nelle province indenni, a tutela dello status precedentemente acquisito. Le misure previste permettono che:

- la canalizzazione della filiera da ingrasso sia rispettata;
- la transumanza/pascolo vagante/monticazione/alpeggio, l'allevamento allo stato brado e semibrado avvengano con una verifica favorevole dello stato sanitario dei capi;
- i capi di elevata genealogia arruolati nei centri genetici siano liberi da infezione da MTBC;
- i capi introdotti in stabilimenti dove avviene la riproduzione vengano movimentati con maggiori garanzie circa lo stato sanitario relativamente all'infezione da MTBC;

- attraverso la tutela della salute animale e del consumatore, siano tutelate le filiere carne e latte, produzioni nazionali di eccellenza.

Il servizio veterinario locale territorialmente competente, ai fini della movimentazione dei capi da province non indenni verso province indenni, aggiorna puntualmente l'elenco degli stabilimenti autorizzati a movimentare verso territori indenni presente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), in base alla richiesta degli stabilimenti in possesso dei pre-requisiti. L'elenco deve essere validato annualmente dall'autorità regionale.

Ai fini dell'inserimento di uno stabilimento zootecnico nell'elenco, è necessario che siano soddisfatte le condizioni di seguito riportate:

## 2.1. Pre-requisiti

Il servizio veterinario locale territorialmente competente, ai fini della movimentazione dei capi da province non indenni verso province indenni da MTBC, dispone che possano essere movimentati solamente gli animali provenienti da stabilimenti che abbiano i seguenti pre-requisiti:

1. identificazione e registrazione degli animali favorevole, verificata all'ultimo controllo ufficiale per MTBC;
2. possesso ininterrotto dello status di indenne da MTBC negli ultimi tre anni solari;
3. corretta identificazione con bolo endoruminale di tutti gli animali presenti nello stabilimento e loro registrazione individuale in BDN;
4. esito negativo ai seguenti controlli diagnostici nello stabilimento: prova di intradermoreazione singola (IDTs) o prova del gamma-interferone (IGRA). Questi test devono essere effettuati negli ultimi 12 mesi su tutti i bovini di età superiore a 6 settimane. Se queste prove coincidono con la data programmata per un controllo di profilassi, le prove sono valide per ambedue le finalità, oltre alle prove previste dal programma di eradicazione;
5. prevalenza di infezione nella provincia in cui è situato lo stabilimento inferiore al 2%.

## 2.2. Condizione di diniego alla movimentazione

Il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione, sulla base delle risultanze della verifica eseguita sul portale VETINFO, propone alla propria Autorità Regionale di negare l'autorizzazione all'ingresso dei capi sul proprio territorio di competenza. L'Autorità Regionale valuta tale richiesta e approva o meno il diniego proposto. In caso di diniego, l'Autorità Regionale comunica alle Autorità Regionali competenti sullo stabilimento di provenienza le motivazioni oggettive dello stesso.

## 3. MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PROVINCE NON INDENNI VERSO STABILIMENTI DA INGRASSO DI PROVINCE INDENNI

Una volta che siano soddisfatte tutte le condizioni indicate come pre-requisiti, e lo stabilimento è stato inserito nell'elenco di cui sopra, prima della movimentazione esclusivamente verso allevamenti da ingrasso in province indenni, è necessario eseguire i seguenti controlli pre-movimentazione:

- a. per movimentazioni extra-regionali: acquisizione preventiva dei pareri favorevoli dei servizi veterinari territorialmente competenti per lo stabilimento di destinazione;

- b. per gli animali sotto le 6 settimane di età: la movimentazione sarà consentita a seguito di controllo delle madri, con esito favorevole, effettuato nei trenta giorni precedenti la partenza dei vitelli. In caso la regione territorialmente competente per lo stabilimento di destinazione lo ritenga opportuno, sulla base della valutazione del rischio, i vitelli (raggiunte le sei settimane di età) potranno essere sottoposti a controllo a destinazione;
- c. IDTs negativa per infezione da MTBC, effettuati dai servizi veterinari sugli animali da movimentare, nei trenta giorni antecedenti allo spostamento. Nel caso le prove diano risultati dubbi o positivi, lo status dello stabilimento è sospesa e le movimentazioni sono bloccate fino al ripristino dello status. Qualora venga movimentato tutto l'effettivo dell'allevamento il servizio veterinario competente può valutare l'impiego del test IGRA in alternativa alla IDTs;
- d. il documento di accompagnamento degli animali (modello 4 elettronico) deve essere sempre validato esplicitamente dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio di partenza;
- e. gli allevamenti da ingrasso, siti in province indenni, che ricevono animali da province non indenni non possono movimentare animali verso altri allevamenti da ingrasso, centri di raccolta o stalle di transito. In deroga possono movimentare esclusivamente gli animali provenienti da province indenni, solamente se l'allevamento è composto da unità produttive strutturalmente e funzionalmente separate rispetto a quelle dove sono detenuti i capi provenienti da zone non indenni. Le unità produttive in cui sono ricoverati animali provenienti da province non indenni operano con il principio del tutto pieno/tutto vuoto e sono pulite e disinfettate al termine di ogni ciclo produttivo;
- f. le stalle di transito, i centri di raccolta e gli stabilimenti da ingrasso che intendono movimentare animali verso allevamenti da ingrasso di province indenni introducono animali esclusivamente da stabilimenti indenni da MTBC da almeno tre anni. Le stalle di transito e i centri di raccolta devono essere sottoposti ai controlli ufficiali di cui alla parte B del programma, con esito favorevole e cadenza stabilita dal servizio veterinario in relazione alle movimentazioni effettuate.

In caso di rilevazione di casi confermati di infezione a destinazione (stabilimento o mattatoio), i servizi veterinari territorialmente competenti sospendono lo status dello stabilimento da ingrasso fino alla rapida macellazione di tutti i capi positivi alle prove diagnostiche e di quelli che, in base alle risultanze della indagine epidemiologica, si reputano come potenzialmente infetti (es. appartengono alla medesima partita), e comunicano al servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di partenza e/o di nascita la rilevazione del caso. Quest'ultimo sospende lo status di tali stabilimenti ed avvia gli opportuni accertamenti diagnostici e l'indagine epidemiologica.

#### **4. MOVIMENTAZIONE PER TRANSUMANZA, PASCOLO VAGANTE, MONTICAZIONE E ALPEGGIO, ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO E SEMI-BRADO**

Per transumanza, monticazione e alpeggio si configura nel caso di spostamento stagionale di animali dalle aree di pianura ad aree regioni montuose e viceversa. Per allevamento allo

stato brado e semibrado si intende una metodica di allevamento in cui gli animali vengono spostati su terreni di pertinenza aziendale, ubicati in province diverse da quella di residenza.

Ai fini di tali movimentazioni da province non indenni, una volta che siano soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti di cui al punto 1 del presente Allegato e lo stabilimento è inserito nell'elenco, il servizio veterinario territorialmente competente acquisisce il nulla osta annuale della regione ricevente. Il nulla osta regionale durante l'annualità viene di volta in volta confermato o meno, sentito il parere favorevole del servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento/pascolo. Prima della movimentazione, esclusivamente verso pascoli in zone indenni, il servizio veterinario deve eseguire i controlli indicati ai punti a), b), c) e d) di cui al paragrafo 2 sugli animali da movimentare nei trenta giorni antecedenti allo spostamento. Nel caso le prove diano risultati dubbi o positivi, lo status dello stabilimento è sospeso e le movimentazioni sono bloccate fino al ripristino dello status (parte B del programma).

Nel caso di animali allevati allo stato brado o semibrado su pascolo permanente, l'operatore garantisce la cattura e il contenimento per effettuare i controlli di cui sopra.

Tutte le movimentazioni di cui sopra sono autorizzate soltanto per pascoli identificati, georeferenziati e registrati nella BDN. È vietato l'utilizzo promiscuo degli stessi pascoli per animali provenienti da province non indenni con quelli provenienti da province indenni. Inoltre:

- l'operatore di stabilimento situato in provincia indenne che vuole movimentare capi in un pascolo di provincia non indenne, deve assicurare la recinzione/delimitazione del pascolo di destino. Il ritorno degli animali allo stabilimento di origine viene effettuato con le medesime modalità previste per le movimentazioni da provincia non indenne;
- l'operatore di stabilimento situato in provincia non indenne che vuole movimentare capi per il pascolo in provincia indenne, deve assicurare la recinzione/delimitazione del pascolo di destino;
- i pascoli siti in cluster di infezione devono essere sempre recintati/delimitati;
- in caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di più allevamenti, questi sono considerati come un'unica unità epidemiologica e ad elevato rischio.

Il servizio veterinario territorialmente competente effettua l'accertamento per MTBC nei trenta giorni successivi al rientro dal pascolo, qualora gli animali movimentati sono stati mantenuti separati dal resto della mandria. In caso di mancata separazione, gli accertamenti saranno svolti sull'intero effettivo dello stabilimento in età diagnostica. In alternativa, previo accordo con il servizio veterinario competente sul pascolo i controlli possono essere effettuati nei trenta giorni precedenti il rientro dal pascolo.

Inoltre, sull'intero territorio nazionale e sulla base della valutazione del rischio, i servizi veterinari possono effettuare controlli, anche a campione, al pascolo o al rientro nello stabilimento di partenza, per gli animali che si spostano verso i territori di competenza e provenienti dai territori di altre regioni.

Dato l'alto livello di rischio di diffusione della MTBC, lo spostamento extraregionale per transumanza, pascolo, monticazione e alpeggio viene bloccato dal servizio veterinario competente per territorio da e verso:

- i comuni di province indenni, in cui insistono gli stabilimenti con casi confermati di infezione, che causano il superamento della prevalenza provinciale oltre il 1%;
- le province non indenni la cui prevalenza annuale supera 1%;
- le aree geografiche che definiscono un cluster di infezione.

Nei territori non indenni i capi oggetto di transumanza/monticazione/alpeggio o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente, sono identificati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo identificativo, possibilmente associato a prelievo di materiale genetico, dall'operatore. Nel caso di mancata identificazione elettronica da parte dell'operatore, il servizio veterinario territorialmente competente provvede d'ufficio al più presto possibile e comunque prima di ogni spostamento, con spese a carico dell'operatore. L'identificazione mediante bolo endoruminale o altro mezzo identificativo, associato a prelievo di materiale genetico, può essere applicata anche nei territori indenni sulla base della valutazione del rischio.

Tutte le attività descritte nel presente paragrafo devono essere attuate esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti nel portale VETINFO.

## **5. MOVIMENTAZIONE VERSO E DA CENTRI GENETICI**

Per lo spostamento degli animali verso e dai centri genetici, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, valgono i pre-requisiti elencati nei punti da 1 a 4 con una prova negativa pre-movimentazione e prima del rientro nello stabilimento di origine, per MTBC.

Nel caso di animali sotto età diagnostica, la movimentazione sarà consentita a seguito di controllo delle madri, con esito favorevole, effettuato nei trenta giorni precedenti la partenza dei vitelli.

## **6. MOVIMENTAZIONI DA VITA VERSO STABILIMENTI CON RIPRODUTTORI**

La movimentazione di bovini da provincia non indenne da MTBC verso stabilimenti con riproduttori di provincia indenne non è permessa. In deroga, a seguito di valutazioni epidemiologiche e sulla base dell'analisi del rischio, le Autorità Regionali definiscono appositi accordi tra loro ai fini della movimentazione interregionale di animali da vita.

## **7. COSTI DEI CONTROLLI**

I costi dei controlli comprensivi delle analisi per la transumanza, per le movimentazioni verso gli stabilimenti da ingrasso e per quelle verso e dai centri genetici sono a carico dell'operatore.